

n. 5**dd. 30/08/2013**

Oggetto: affidamento di un incarico di collaborazione professionale ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 165 del 2001, e dell'art. 7 del D.P. Reg. 331 del 2009, per lezione al corso: "L'apprendimento delle lingue nella prima infanzia: formazione formatori". CUP D28F11000070002.

CONTRATTO

TRA

L'Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane, di seguito chiamata ARLeF, con sede legale in Udine, piazza XX settembre, 23, codice fiscale 94094780304, rappresentata del dott. William Cisilino, nato a Udine il 01/08/1974, nella sua qualità di Direttore dell'ARLeF, domiciliato per la sua carica in Udine, in piazza XX Settembre, n. 23;

E

il prof. Franco Fabbro, nato a Pozzuolo del Friuli (UD) il 08/12/1956, residente a Udine (UD), in via Pracchiuso n. 63/3, codice fiscale FBBFNC56T08G966L;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il prof. Franco Fabbro si impegna a svolgere a favore dell'ARLeF un incarico di collaborazione professionale ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 165 del 2001, e dell'art. 7 del D.P. Reg. 331 del 2009, per lezione al corso: "L'apprendimento delle lingue nella prima infanzia: formazione formatori".

ART. 2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

Il prof. Franco Fabbro si impegna a effettuare un'ora di lezione presso le strutture dell'ASS. n°5 "Bassa Friulana" con il seguente programma: l'evento affronterà i temi delle modalità di apprendimento delle lingue nella prima infanzia presentando evidenze scientifiche sui vantaggi del plurilinguismo e sulle modalità di trasmissione delle lingue in un contesto genitoriale attualmente assai vario. Saranno altresì illustrate le modalità relazionali inerenti all'attuale contesto socio sanitario. Particolare attenzione verrà data all'apprendimento di abilità comunicative nel rispetto delle diverse realtà linguistico-culturali esistenti sul territorio, ciò al fine di potenziare e rendere più efficace il messaggio di salute.

Saranno trattate in linea generale le seguenti tematiche: il linguaggio nei bambini e negli adulti, lo studio della rappresentazione cerebrale del linguaggio nei soggetti bilingui e poliglotti, come funziona l'apprendimento delle lingue per i bambini e quali aree del loro cervello vengono coinvolte. Le teorie sull'educazione bilingue, le fasce di età che definiscono le fasi dell'apprendimento linguistico e saranno fatti vari esempi pratici.

ART. 3 DURATA E TEMPI PER LO SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

Il prof. Franco Fabbro si impegna a fornire la propria prestazione della durata di 1 ora, il giorno 10/09/2013, presso le strutture dell'ASS. n°5 "Bassa Friulana" in via Natisone 33057 (UD), salvo diversa indicazione dell'ARLeF

ART. 4 COMPENSO

A favore prof. Franco Fabbro è stabilito, al lordo delle ritenute di legge e di ogni onere o spesa, un compenso pari a euro 139,44 comprensivo degli oneri previdenziali e

delle spese di viaggio che si rendano necessarie per raggiungere le strutture dell'ASS

5.

ART. 5 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il prof. Franco Fabbro autorizza l'ARLeF, sollevando da ogni responsabilità al riguardo, a disporre pagamento dei corrispettivi, in assenza di diverse specifiche richieste per iscritto, mediante bonifico bancario sul c.c. n. IT 29U0558412300000000002048 della Banca Popolare di Milano, intestato al prof. Franco Fabbro.

Ogni eventuale cambiamento delle coordinate bancarie dovrà essere comunicato con nota scritta, inviata all'ARLeF, in piazza XX settembre n. 23, 33100 Udine.

ART. 6 LIQUIDAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. 192/12 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE il corrispettivo di cui all'art. 4, sarà liquidato in unica soluzione, entro 30 giorni dal termine dell'incarico a conclusione della prestazione, previa presentazione di regolare nota di addebito e verifica di regolare esecuzione.

ART. 7 DISCIPLINA CONTRATTUALE

In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2222 e seguenti del Codice civile. Si applicano altresì le disposizioni di cui al Libro V, titolo III del Codice civile e la legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 tutti i dati conferiti dal prof. Franco Fabbro saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il prof. Franco Fabbro si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

ART. 9 EFFICACIA E OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

Le parti contraenti danno atto che:

a) ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 54, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) il presente contratto è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante;

b) ai sensi dell'art. 12, commi da 26 a 41 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013) la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante.

ART. 10 ESECUTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 44, comma 2 bis, della L.R. 8 agosto 2007 n. 21, il contratto è esecutivo a decorrere dalla data del decreto di impegno della relativa spesa, subordinatamente alla registrazione dell'atto di impegno da parte dell'ARLeF, e diventa efficace a seguito della pubblicazione di cui all'art. 9.

ART.11 REGISTRAZIONE

Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata, è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 12 FORO COMPETENTE

Per qualsivoglia controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il foro competente è il Foro di Udine.

ART. 13 - CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto elenco delle clausole particolarmente onerose dovrà specificatamente essere approvato per iscritto dal concorrente apponendo la propria seconda firma ai sensi dell'articolo 1341 C.C.

Redatto in un unico originale, letto approvato e sottoscritto, la presente scrittura privata consta di n. 5 pagine.

Udine,

IL DIRETTORE

f.to dott. William Cisilino

IL PRESTATORE D'OPERA

f.to prof. Franco Fabbro

Per quanto previsto dall'art. 1341 c.c. le parti approvano espressamente gli artt. 2, 3,7, 11, 12 del presente contratto.

IL DIRETTORE

f.to dott. William Cisilino

IL PRESTATORE D'OPERA

f.to prof. Franco Fabbro